

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITUATO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASATESE

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____ presso l'ufficio sport del Comune di Casatenovo in Piazza Repubblica 1

TRA

IL COMUNE DI CASATENOVO, con sede a Casatenovo in Piazza della Repubblica n. 7 C.F. e P.I. 00631280138 qui rappresentato dal dott. Dario MAZZOTTI, nato a Sesto San Giovanni l'8.11.1959, Responsabile del Settore Servizi alla Persona

E

L'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CASATESE con sede a Casatenovo in Piazza della Repubblica n.1, qui rappresentata dal Presidente Rino RIVA, nato a Casatenovo il 1.11.1948 ed ivi residente in Via Roma n° 60 C.F. RVIRNI48S01B043

PREMESSO CHE:

- ✓ la Legge Regionale n. 27, articolo 5, comma 3, del 14 dicembre 2006, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/274 del 5 dicembre 2006 prevede la possibilità di affidare a associazioni sportive dilettantistiche gli impianti sportivi privi di rilevanza economica;
- ✓ l'art. 3 comma 2 dello Statuto Comunale inerente il principio di sussidiarietà specifica che le funzioni dell'ente *possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale*;
- ✓ l'art. 5 comma 2 dello Statuto comunale indica tra le finalità dell'ente b) *“il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, la formazione, il mantenimento o il recupero del benessere fisico”* e k) *“la realizzazione di strutture idonee allo svolgimento di attività sportive da parte del singolo cittadino e delle associazioni sportive*;
- ✓ l'art. 62, comma 1, dello Statuto Comunale specifica che *il Comune valorizza le autonome forme associative*;
- ✓ l'Unione Sportiva Dilettantistica CASATESE è regolarmente iscritta all'albo comunale delle associazioni di volontariato e senza fini di lucro;

- ✓ il Comune di Casatenovo è proprietario dell'area adibita a campo sportivo situata in Piazza della Repubblica;
- ✓ con la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 14 maggio 2020 è stato approvato l'Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la concessione in gestione del campo da calcio in erba in Piazza Repubblica 1, per il periodo 01.09.2020/31.07.2025 con possibilità di ripetizione di ulteriori 3 anni e scadenza 31.07.2028;
- ✓ considerato che alla data di scadenza fissata tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del 29 maggio 2020 è giunta al protocollo dell'Ente la seguente manifestazione di interesse:
 - Unione Sportiva Dilettantistica CASATESE prot. n. 10741 del 28.05.2020
- ✓ vista la determinazione n. 112 del 01.07.2020 con la quale è stato approvato il verbale e disposto l'affidamento a seguito dell'avviso esplorativo;
- ✓ VISTA la deliberazione di G.C. n. del con la quale è stata approvata lo schema di convenzione per la concessione all'U.S.D. CASATESE del campo da calcio a 11 giocatori sito in Piazza Repubblica;

Con la presente scrittura privata a ad ogni effetto di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede in gestione alla U.S.D. Casatese l'area adibita a campo sportivo e le relative pertinenze, delimitata da apposita recinzione, sita in piazza della Repubblica, esclusivamente per la promozione delle attività sportive relative alla pratica del calcio di base dilettantistica che l'USD Casatese svolge ai sensi del proprio Statuto senza scopo di lucro.

L'impianto situato in piazza delle Repubblica da adibire esclusivamente all'attività sportiva è costituito da:

- ✓ n.1 campo di calcio di dimensioni regolamentari;
- ✓ n.3 spogliatoi giocatori e n.1 spogliatoio per arbitro presso palazzina comunale sita in via Mascagni al piano terra con annessi servizi igienici;
- ✓ un'area per il preriscaldamento dei giocatori;
- ✓ l'area in cui è dislocata la tribuna di ferro degli spettatori sul lato prospiciente piazza della Repubblica;

- ✓ n.1 locale riunioni e servizi igienici esterni;
- ✓ n.1 locale adibito a magazzino posto sotto rampa di accesso al confinante Centro Commerciale;
- ✓ il percorso pedonale di uso pubblico che si sviluppa a partire dal cancello ubicato in piazza della Repubblica sino al cancello posto in corrispondenza di via Mascagni.

Art. 2 DURATA E SCADENZA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento di cui alla presente convenzione avrà decorrenza dal 01.09.2020 al 31.07.2025, con possibilità di ripetizione di ulteriori tre anni e scadenza 31.07.2028.

Art. 3 OBBLIGHI E ONERI DELL'U.S.D. CASATESE

La U.S.D. Casatese si impegna a svolgere a propria cura e spese:

- ✓ i servizi di pulizia e manutenzione ordinaria delle aree recintate oggetto della presente convenzione adibite a campi di calcio e dei relativi impianti ed attrezzature;
- ✓ pulizia e manutenzione della centrale termica ed impianti elettrici in particolare la tenuta libretto di caldaia secondo la Legge, piccoli interventi all'interno dei fabbricati per sostituzione lampade, proiettori e punti luce;
- ✓ pulizia e manutenzione impianti sanitari;
- ✓ pulizia e manutenzione ordinaria delle aree verdi e dell'area in cui era precedentemente dislocata la tribuna di ferro degli spettatori sul lato prospiciente Piazza della Repubblica;
- ✓ pulizia e manutenzione del passaggio pedonale adibito ad uso pubblico di cui al precedente art. 1 che collega Piazza della Repubblica a Via Mascagni.

Sono inoltre a carico dell'U.S.D. Casatese tutte le spese, nessuna esclusa, concernenti il personale addetto al servizio del campo di calcio ed annesse gradinate oltre a quelle inerenti alla custodia, pulizia e taglio erba delle aree comunali e degli impianti affidati in uso in base all'art. 1 della presente convenzione.

Saranno altresì a carico dell'U.S.D. Casatese tutte le spese inerenti la gestione dell'impianto sportivo ed in particolare quelle relative alle utenze, ad eccezione di quanto precisato all'art.6 della presente convenzione, alla pulizia dei locali, alla manutenzione ordinaria, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile, delle aree a gioco e delle relative pertinenze, degli immobili, degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale installate nella struttura.

L'Affidatario è responsabile dei danni alla struttura e a terzi derivanti da incuria o comunque da insufficiente manutenzione dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro in esso presente funzionale alla sua gestione.

A tal fine l'U.S.D. Casatese è tenuta a stipulare idonea copertura assicurativa.

L'affidatario dell'impianto è altresì responsabile dell'incolumità fisica di quanti partecipano a diverso titolo (atleti, accompagnatori, giudici di gara, spettatori) alle attività organizzate all'interno dell'impianto.

Sarà compito dell'USD Casatese informare costantemente gli organi del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, degli eventuali danneggiamenti causati da terzi, dei provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

L'Affidatario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato e per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO

Per l'affidamento complessivo in gestione degli impianti e per il loro utilizzo esclusivo per lo svolgimento delle attività sportive relative alla pratica del calcio di base dilettantistico, l'U.S.D. Casatese dovrà corrispondere al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone annuale pari a Euro 2.000,00 oltre IVA 22%. Il rateo settembre - dicembre 2020 pari ad € 666,67 + IVA 22% è da corrispondere entro il 31.12.2020.

Il pagamento della somma da corrispondere al Comune, di cui al precedente articolo, dovrà essere effettuato entro il 31 luglio di ciascun anno di utilizzo.

L'inosservanza della predetta obbligazione non potrà in alcun caso essere giustificata dall'Affidatario come compensativa di eventuali contributi che il Comune debba erogare all'Affidatario medesimo e per l'espletamento di particolari attività di promozione e avviamento allo sport.

ART. 5 PROVENTI, INCASSI E PUBBLICITA'

Saranno di esclusiva competenza dell'Affidatario:

- i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto ed in particolare quelli derivanti dalle manifestazioni organizzate direttamente, che dovranno essere compatibili con le caratteristiche dell'associazione nel rispetto della normativa vigente;

- i ricavi derivanti dalla gestione della pubblicità commerciale e della cartellonistica in occasione degli incontri e delle manifestazioni presso l'impianto in oggetto.

In ordine ai predetti introiti ed attività, rimane di esclusiva responsabilità dell'U.S.D. CASATESE il rispetto della normativa contabile e fiscale vigente in materia.

Tali importi saranno evidenziati nel rendiconto annuale dell'attività svolta da presentare all'ufficio sport entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Art. 6 OBBLIGHI E IMPEGNI DEL CONCEDENTE

Il Comune provvede al pagamento delle utenze a sé intestate relative all'area concessa e affidate all'U.S.D. Casatese, nel rispetto del principio di sussidiarietà in considerazione delle finalità di cui art. 5, comma 2, dello statuto comunale.

Fanno carico al Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree a gioco e delle relative pertinenze, degli immobili, degli impianti e delle attrezzature della struttura sportiva.

Al fine di consentire al concedente di programmare per tempo quanto di propria competenza, l'U.S.D. Casatese dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto agli uffici tecnici comunali competenti ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Il Comune si riserva, in casi eccezionali non prevedibili e di estrema necessità, la facoltà di utilizzare le aree descritte all'art. 1 della presente previa comunicazione scritta all'U.S.D. CASATESE che non potrà opporre rilievi.

ART. 7 RISOLUZIONE ANTICIPATA

In presenza di fatti e circostanze gravi ed assolutamente imprevedibili al momento della stipula oppure in presenza di un reiterato o grave mancato rispetto degli impegni sottoscritti, ciascuna delle parti potrà altresì, previa diffida, recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione scritta adeguatamente motivata, da inviare alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della data indicata per la risoluzione.

E' facoltà dell'U.S.D. Casatese recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi all'Ente e motivandone le ragioni.

L'affidamento in gestione dell'impianto sportivo può essere revocato da parte dell'Ente prima della scadenza prevista, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa:

- ✓ grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
- ✓ realizzazione di interventi nell'area, sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni dell'Ente;
- ✓ mancata osservanza degli obblighi assunti con la convenzione;
- ✓ aver procurato danni;
- ✓ non fruibilità prolungata dell'impianto;
- ✓ rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto.
- ✓ mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60 gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di A.R..

Art. 8 CONTROLLI E RINVIO

I competenti uffici comunali si riservano la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo concesso allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dall'Affidatario e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze del gestore.

Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze dell'Affidatario che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futura dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, incluso l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo all'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme vigenti con particolare riferimento al Codice civile.

Art. 9 NATURA E SPESE DELL'ATTO

Le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l'Affidatario

**IL PRESIDENTE
DELL'U.S.D. CASATESE**

Per il Comune di Casatenovo

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA**